

REGOLAMENTO (CEE) N. 4102/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni prodotti laminati piatti, del codice ex 7226 10 91 della nomenclatura combinata

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità di taluni laminati piatti del codice ex 7226 10 91 della nomenclatura combinata dipende attualmente, in misura notevole, da importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere totalmente il dazio normalmente applicabile per i prodotti in questione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume adeguato; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo della produzione nella Comunità assicurando al tempo stesso un soddisfacente approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario a una quantità di 65 t ed aprire tale contingente tariffario per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1988;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che nel caso presente non sembra opportuno preve-

dere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1988, il dazio doganale applicabile all'importazione dei seguenti prodotti è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.2781	ex 7226 10 91	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti «magnetici», trattati al laser, a grani orientati, di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, di spessore superiore a 0,20 mm, ma inferiore a 0,60 mm, aventi una perdita per inversione magnetica nominale di 0,35 W/kg	65	0

Nel limite di tale contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingente.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate dei contingenti comunitari.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti finché lo consente il saldo del volume contingente.